

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera 6-25

OGGETTO: Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data 28 aprile 2025 presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale

PREMESSO

CHE la Conferenza dei Sindaci con Delibera 6/10 del 14 dicembre 2010 ha approvato una procedura per disciplinare le modalità di concessione di agevolazioni tariffarie per nuclei familiari in condizioni socio/economiche disagiate;

CHE con successive delibere della Conferenza dei Sindaci, tale procedura è stata modificata ed integrata, anche con l'approvazione di un apposito "Regolamento attuativo";

CHE, inoltre, la Conferenza dei Sindaci con Delibera 2/16 del 27 luglio 2016 ha dato mandato alla STO di espletare tutte le attività amministrative connesse all'istruttoria delle pratiche per l'assegnazione delle agevolazioni tariffarie;

CHE la STO trasmette le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di bonus idrico integrativo al gestore del S.I.I., Acea ATO2, per le verifiche di competenza e l'erogazione del bonus in bolletta;

CHE l'ARERA con delibera 897/2017/R/IDR del 21 dicembre 2017 ha approvato, a livello nazionale, il testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);

CHE l'art.8 del TIBSI prevede il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali (condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale) denominate "bonus idrico integrativo";

CHE il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha innovato la disciplina in materia di bonus sociali, prevedendo, tra l'altro che a decorrere dal 1 gennaio 2021, le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, siano riconosciute automaticamente a tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità sia compreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente;

CHE l'ARERA, con la deliberazione 23 febbraio 2021 63/2021/R/com, ha stabilito le modalità applicative per il riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico;

CHE, pertanto, il riconoscimento previsto dall'ARERA è automatico per tutti i soggetti il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità in base alle DSU attestate dall'INPS non sia superiore al valore stabilito;

CHE in virtù del meccanismo automatico previsto da ARERA, il gestore Acea ATO 2 è in possesso degli elenchi dei soggetti aventi diritto all'erogazione automatica del bonus sociale idrico ai sensi della deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR;

CHE l'ARERA con la deliberazione 24 gennaio 2023 13/2023/R/IDR, Modifiche e integrazioni all'Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com;

CHE l'ARERA con la deliberazione 28 dicembre 2023 622/2023/R/IDR, ha rivisto le modalità di aggiornamento dei bonus sociali e modificato la deliberazione 63/2021/r/com al fine colmare alcune criticità applicative del meccanismo di riconoscimento automatico disegnato dalla deliberazione 63/2021/R/com;

CHE l'ARERA con deliberazione 22 ottobre 2024 430/2024/r/idr ha semplificato e revisionato gli obblighi informativi in materia di bonus sociale idrico di cui all'allegato A alla deliberazione dell'autorità 897/2017/r/idr;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con delibera 1-23 del 5 aprile 2023 ha adeguato la soglia di accesso al bonus idrico integrativo dell'ATO 2 al valore stabilito da ARERA pari ad euro 9.530;

CHE nel 2024, attraverso la piattaforma digitale per la presentazione delle domande di bonus idrico integrativo, sono pervenute alla STO 9.719 domande per la concessione delle agevolazioni tariffarie integrative dell'ATO2;

CHE la natura del bonus idrico integrativo è volta a consentire condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, ai sensi dell'art. 8 del TIBSI;

CHE in continuità con gli anni precedenti, anche per l'anno 2025 è stato predisposto un "Regolamento attuativo - Bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma" che dispone le modalità applicative di erogazione del bonus medesimo nell'ATO2, allegato alla presente delibera;

CHE il suddetto Regolamento lascia invariati i limiti ISEE previsti per l'ammissione alle agevolazioni tariffarie integrative dell'ATO 2;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

CHE lo stesso Regolamento prevede che gli utenti con valore ISEE attestato dall'INPS non superiore ai limiti ivi previsti, devono presentare la domanda alla STO dell'EGATO 2 nei termini e con le modalità descritte nel Regolamento allegato alla presente delibera;

CHE al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura sui propri siti istituzionali;

CHE, inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati ed il Gestore del S.I.I. possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda, agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente regolamento;

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente delibera;

DI approvare il “Regolamento attuativo bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma”, allegato alla presente delibera;

DI dare mandato alla STO di adeguare la soglia minima ISEE nel primo Regolamento attuativo - Bonus idrico integrativo dell'ATO2 Lazio Centrale Roma utile, in caso di provvedimenti emanati dall'ARERA successivamente alla data di approvazione della presente delibera;

ALLEGATI:

“Regolamento attuativo - Bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO2 Lazio Centrale Roma”

il verbalizzante

dott. ing. Massimo Paternostro

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Bonus idrico integrativo 2025 dell'ATO 2 Lazio Centrale Roma

ai sensi

**dell'art. 8 dell'allegato A
alla Deliberazione ARERA 897/2017/R/IDR**

e

**della Delibera della Conferenza dei Sindaci
dell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma
n. 6 del 28 aprile 2025**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina la concessione del bonus idrico integrativo nell'ATO 2 Lazio Centrale - Roma agli utenti domestici residenti del gestore unico Acea ATO 2. Il bonus idrico integrativo è riconosciuto con le modalità di seguito disciplinate.

2. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo può essere riconosciuto a:

- gli utenti diretti, ovvero titolari di una utenza singola per uso domestico servita da un unico punto di consegna che fornisce acqua ad un'unica unità immobiliare in cui risiede l'utente finale (tariffa applicata in bolletta: uso domestico residente);
- gli utenti indiretti ovvero utilizzatori di utenza condominiale o raggruppata per uso domestico servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, facenti parte del medesimo condominio (tariffa applicata in bolletta: uso condominiale domestico o uso condominiale misto);

che rispondono alle condizioni e ai requisiti riportati nel presente Regolamento.

INDICATORE ISEE ATTESTATO DALL'INPS

indicatore ISEE non superiore a € 9.530,00, ovvero:

- indicatore ISEE non superiore a € 13.939,11 e nucleo familiare fino a 3 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 15.989,46 e nucleo familiare con 4 componenti;
- indicatore ISEE non superiore a € 18.120,63 e nucleo familiare con 5 o più componenti.

Inoltre, le Amministrazioni Comunali, sotto la propria responsabilità e sulla base di apposita certificazione degli uffici preposti, hanno la facoltà di autorizzare l'erogazione del bonus idrico integrativo per singole utenze in situazioni di comprovato particolare disagio economico e/o sociale, ampliando per il caso specifico la soglia ISEE di ammissione.

RESIDENZA ANAGRAFICA

per gli utenti diretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica dell'intestatario dell'utenza idrica deve coincidere con il fabbricato presso cui è ubicata l'utenza per cui si richiede l'erogazione del bonus;
- il nominativo e il codice fiscale dell'intestatario del contratto devono coincidere con un componente del nucleo ISEE.

per gli utenti indiretti:

- l'indirizzo di residenza anagrafica del beneficiario deve coincidere con il fabbricato presso cui è ubicata l'utenza condominiale/raggruppata di cui il medesimo usufruisce per cui si richiede l'erogazione del bonus;
- il nominativo e il codice fiscale del beneficiario devono coincidere con un componente del nucleo ISEE.

Il nucleo familiare ha diritto al bonus idrico integrativo con riferimento ad una sola utenza e una sola volta nell'anno solare.

3. QUANTIFICAZIONE DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

L'importo del bonus viene calcolato come la spesa corrispondente ai corrispettivi fissi e variabili di acquedotto, fognatura e depurazione per un consumo di:

- 40 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le utenze dirette ed indirette con ISEE non superiore a € 9.530 aventi diritto a norma del presente Regolamento;
- 20 mc annui per ciascun componente del nucleo familiare, per le altre utenze aventi diritto a norma del presente Regolamento.

La quantificazione del bonus idrico integrativo viene effettuata dal Gestore, sulla base dei dati ricevuti all'atto della presentazione della domanda, tenendo conto dell'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di riferimento.

Per il calcolo del bonus idrico integrativo di competenza, viene preso come riferimento il numero dei componenti del nucleo familiare dichiarato nella domanda di bonus ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 18/12/2000, n. 445.

Per la validità dell'istanza, tutti i dati inseriti nella domanda devono coincidere con quelli contenuti nei documenti da allegare obbligatoriamente di cui al paragrafo 4 del presente Regolamento.

In caso di morosità pregressa, il contributo del bonus idrico integrativo può essere trattenuto dal gestore unico a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto.

4. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Gli utenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono presentare la domanda esclusivamente sulla pagina dedicata del portale dell'EGATO 2:

<https://bonusidrico.ato2roma.it/>

Alla piattaforma digitale di presentazione delle domande di bonus idrico integrativo si accede tramite SPID, nonché tramite la carta d'identità elettronica (CIE) nel rispetto dell'art. 64, c. 2-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD – d.lgs. 82/2005).

In entrambi i casi tutti i dati anagrafici del richiedente, compresi quelli sull'indirizzo di residenza, vengono ottenuti automaticamente dal profilo SPID o dal Ministero dell'Interno (in caso di CIE). Pertanto, deve essere cura dell'utente tenerli aggiornati e coerenti rispettivamente presso il proprio Identity Provider SPID o il proprio Comune di residenza.

La domanda può essere presentata anche da un soggetto appositamente delegato dall'utente interessato.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE rilasciata dall'INPS e valida fino alla data del 31/12/2025;

- prima pagina di una bolletta emessa dal Gestore del servizio idrico nell'anno 2025 da cui è possibile evincere il codice utenza di 12 cifre, la tipologia di tariffa applicata all'utenza e l'intestatario del contratto.

Nel caso di utenti indiretti:

- per l'utenza condominiale va allegata la prima pagina della bolletta intestata al Condominio;
- per l'utenza raggruppata va allegata la prima pagina della bolletta intestata al soggetto titolare dell'utenza.

Nel caso di soggetto delegato, in aggiunta ai documenti suddetti va allegata obbligatoriamente la delega firmata dal delegante, una copia fotostatica del documento di identità del soggetto delegante.

5. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

La domanda per il bonus idrico integrativo 2025 deve essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

Per il rinnovo dei benefici il soggetto interessato deve presentare ogni anno una nuova domanda.

6. CONTROLLI SULLA DOCUMENTAZIONE

La STO dell'EGATO2 effettua l'istruttoria sui requisiti di ammissione della domanda di bonus idrico integrativo.

All'esito positivo dell'istruttoria effettuata dalla STO dell'EGATO 2, la stessa comunica ad Acea ATO 2 i dati degli utenti, per le verifiche di competenza del gestore unico e l'erogazione del bonus in bolletta.

Il gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto ad operare i controlli necessari al fine di:

- verificare la sussistenza di una utenza idrica attiva al momento dell'erogazione del bonus in bolletta;
- evitare eventuali duplicazioni dei pagamenti del bonus idrico integrativo in bolletta (più domande dallo stesso nucleo ISEE per la medesima utenza), nel rispetto del presente Regolamento.

7. PERIODO DI VALIDITÀ DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il bonus idrico integrativo per il 2025 ha validità annuale (1° gennaio – 31 dicembre) e viene erogato in bolletta in un'unica soluzione.

L'erogazione avviene, di norma, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di utenza indiretta, l'erogazione del contributo avviene nella bolletta intestata al Condominio o al soggetto titolare dell'utenza raggruppata. In questo caso il Gestore del SII Acea ATO 2 provvede ad inviare al beneficiario e all'intestatario dell'utenza condominiale o raggruppata una comunicazione attestante: il nominativo del beneficiario, la quantificazione del bonus idrico integrativo e l'avvenuta erogazione.

8. PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è consultabile e scaricabile dal sito web della STO dell'EGATO 2 e del gestore Acea ATO 2.

Il gestore Acea ATO 2 provvede alla pubblicizzazione del bonus idrico integrativo tramite apposita informativa all'interno delle bollette, mettendo in atto campagne informative con varie modalità e pubblicando informazioni sul proprio sito web.

Al fine della più ampia diffusione della procedura, le amministrazioni Comunali e gli altri Enti pubblici direttamente interessati possono affiggere manifesti all'interno dei propri uffici, distribuire volantini e/o pubblicare la procedura e la modulistica sui propri siti istituzionali.

Inoltre, le amministrazioni Comunali, gli altri Enti pubblici direttamente interessati, i CAF ed il gestore del SII possono, tramite gli uffici preposti, dare assistenza per la compilazione e l'invio della domanda agli utenti residenti che sono nelle condizioni previste dal presente Regolamento.

9. FINANZIAMENTO DEL BONUS IDRICO INTEGRATIVO

Il bonus idrico integrativo è finanziato con apposite risorse a carico dalla tariffa del S.I.I.

Il Gestore del SII Acea ATO 2 è tenuto a comunicare alla STO ATO dell'EGATO 2, entro il 31 marzo di ogni anno, l'ammontare del bonus erogato agli utenti nel corso dell'anno precedente.

.....

Ulteriori informazioni relative al bonus idrico integrativo possono essere richieste all'indirizzo e-mail: infobonusii@ato2roma.it